

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE
HUMANITAS S.A.S. DI TOAIARI
GIANANDREA &
FIDOMANZO MARCO ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOMMACAMPAGNA VR VIA
DELL'ARTIGIANATO 90

Numero REA: VR - 241420

Codice fiscale: 02480760236

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2021 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 24-05-2021 - Modifica	12



GIACOMO GELMI

Repertorio n. 18.132

Raccolta n. 12.854

MODIFICA DEI PATTI DI SOCIETA' IN ACCOMADITA SEMPLICE

AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI

IMPRESA SOCIALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 112/2017

(TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ATIPICA)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,

il giorno tre del mese di dicembre.

In Villafranca di Verona (VR), Corso Garibaldi n. 59.

Innanzi a me dottor GIACOMO GELMI Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, residente in Villafranca di Verona, sono presenti i signori:

TOIARI GIANANDREA, nato a Verona (VR) il 15 luglio 1963, domiciliato a Lavagno (VR), Via Cima Carega n. 34, imprenditore,

Codice Fiscale TRO GND 63L15 L781N;

FIDOMANZO MARCO, nato a Bollate (MI) l'1 luglio 1972, domiciliato a Povegliano Veronese (VR), Via Belvedere n. 23, imprenditore,

Codice Fiscale FDM MRC 72L01 A940B;

TOIARI FEDERICO, nato a Verona (VR) il 6 luglio 1995, domiciliato a Lavagno (VR), Via Cima Carega n. 34, imprenditore, Codice Fiscale TRO FRC 95L06 L781I.

I comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con questo atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO:

- che i signori TOIARI GIANANDREA, FIDOMANZO MARCO e TOIARI FEDERICO sono unici soci della società in accomandita semplice corrente sotto la ragione sociale "HUMANITAS S.A.S. DI TOIARI GIANANDREA & FIDOMANZO MARCO", con sede in Vigasio (VR), Via I Maggio n. 5, capitale sociale Euro 1.050,00 (millecinquanta virgola zero zero), codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 02480760236 e n. 241420 R.E.A.;

- che i signori TOIARI GIANANDREA e FIDOMANZO MARCO sono unici soci accomandatari;

- che il signor TOIARI FEDERICO è socio accomandante;

- che il capitale sociale di Euro 1.050,00 (millecinquanta virgola zero zero) risulta sottoscritto e ripartito tra i soci nelle seguenti rispettive misure:

. TOIARI FEDERICO per una quota di Euro 10,50 (dieci virgola cinquanta) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;

. FIDOMANZO MARCO per una quota di Euro 514,50 (cinquecentoquattordici virgola cinquanta) pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

. TOIARI GIANANDREA per una quota di Euro 525,00 (cinquecentoventicinque virgola zero zero) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- che i signori TOAIARI GIANANDREA, FIDOMANZO MARCO e TOAIARI FEDERICO, quali unici soci della predetta società, intendono procedere alla modificazione dello scopo della società da scopo lucrativo in scopo sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, con decorrenza degli effetti come più avanti meglio precisato, mediante modificazione dei patti sociali, in modo che alla predetta società possa applicarsi la disciplina dettata in materia di impresa sociale dal citato decreto legislativo, assoggettandosi alla relativa disciplina legislativa;
- che il suddetto adeguamento dei patti sociali allo schema organizzativo e funzionale dell'impresa sociale costituisce un vero e proprio atto di trasformazione eterogenea atipica in quanto, pur in mancanza di una modificazione tipologica della società che assoggetta il proprio atto costitutivo alla disciplina dell'impresa sociale (dal punto di vista organizzativo si mantiene la struttura di società in accomandita semplice), l'assunzione della qualifica di impresa sociale comporta una modifica alla causa (intesa come scopo del contratto sociale), che da *lucrativa* viene mutata in *sociale*;
- che, pertanto, si deve applicare in via analogica la normativa di cui agli artt. 2498 c.c. e ss. ed in particolare l'art. 2500-novies c.c. che disciplina gli effetti della trasformazione eterogenea.

Tanto premesso

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori TOAIARI FEDERICO, TOAIARI GIANANDREA e FIDOMANZO MARCO convengono e decidono quanto segue:

Art. I - CONSENSO

I signori TOAIARI FEDERICO, TOAIARI GIANANDREA e FIDOMANZO MARCO, nella loro qualità di unici soci della società "HUMANITAS S.A.S. DI TOAIARI GIANANDREA & FIDOMANZO MARCO", convengono di modificare lo scopo della società medesima da scopo lucrativo a scopo sociale, con decorrenza degli effetti come più avanti meglio precisato, e, quindi, per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017, stabiliscono ed approvano che la società venga regolata dai seguenti nuovi patti sociali:

"ART. 1

E' costituita fra i signori TOAIARI FEDERICO, TOAIARI GIANANDREA e FIDOMANZO MARCO, cittadini italiani, un'impresa sociale in forma di società in accomandita semplice sotto la ragione sociale: "IMPRESA SOCIALE HUMANITAS S.A.S. DI TOAIARI GIANANDREA & FIDOMANZO MARCO ETS".

ART. 2

La società ha sede in Vigasio (VR), attualmente in Via I Maggio n. 5.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dei patti sociali e potrà essere variato con semplice determinazione degli amministratori, da i-

scriversi nel Registro delle imprese.

ART. 3

La società non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017, la società esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riferimento ad interventi e prestazioni sanitarie e socio - sanitarie.

Nello specifico la società ha per oggetto:

- attività di trasporto degli infermi a mezzo ambulanze, servizi di assistenza medica, infermieristica e domiciliare avvalendosi di soggetti aventi requisiti di legge, nei confronti di privati ed enti, durante manifestazione e/o eventi, il tutto nei limiti e alle condizioni delle normative in materia;
- attività di assistenza sanitaria, sociale e socio - sanitaria anche su incarico di enti pubblici e/o privati, compresa l'attività di prevenzione igienico - sanitaria, con particolare attenzione all'attività di intervento per emergenza sanitaria, assistenza e soccorso a qualsiasi livello, anche all'interno di strutture pubbliche e/o private (compresi ospedali), trasporto assistito a bordo di autoambulanze attrezzate;
- attività didattica, educazione, istruzione e formazione in ambito sanitario, medico e di cura della persona;
- organizzazione di corsi, seminari, convegni nell'ambito dell'attività sociale e sanitaria in qualsiasi forma anche sul Web;
- noleggio delle proprie attrezzature e mezzi anche a strutture pubbliche e/o private nonché ad organismi dediti alla solidarietà sociale e al volontariato;
- creazione e gestione di un *call - center* per la gestione dei servizi sopra indicati.

Tali attività vengono esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D. Lgs. 112/2017 s'intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la società potrà compiere, rispettando il limite delle attività riservate per legge e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017 e relativi regolamenti attuativi, qualsiasi operazione finan-

ziaria, mobiliare ed immobiliare, compresi l'affitto di immobili, aziende o rami d'azienda, nonché la prestazione di garanzie reali e personali. E' inclusa, in via subordinata e non prevalente e comunque non a fini di collocamento, anche l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre società e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sempre nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.Lgs 112/2017.

ART. 4

Il capitale sociale è di Euro 1.050,00 (millecinquanta virgola zero zero) e spetta ai soci nelle seguenti rispettive misure:

. TOAIARI FEDERICO per una quota di Euro 10,50 (dieci virgola cinquanta) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;

. FIDOMANZO MARCO per una quota di Euro 514,50 (cinquecentoquattordici virgola cinquanta) pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

. TOAIARI GIANANDREA per una quota di Euro 525,00 (cinquecentoventicinque virgola zero zero) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

ART. 5

Gli eventuali utili dell'impresa sociale risultanti dai bilanci annuali non possono essere distribuiti ai soci, neanche indirettamente, ma devono essere integralmente reinvestiti nell'impresa stessa, per lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 112/2017.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti e coerentemente con quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 112/2017.

ART. 6

La società potrà ricevere dai soci versamenti volontari in conto capitale e a fondo perduto che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio. I soci potranno altresì effettuare finanziamenti volontari alla società nei limiti e con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa o delibera in merito di detto Comitato, e in ottemperanza ad altre eventuali disposizioni delle Autorità competenti in materia.

ART. 7

La società è amministrata e rappresentata di fronte ai terzi e in giudizio dai soci accomandatari TOIARI GIANANDREA e FIDOMANZO MARCO i quali potranno compiere con firma disgiunta qualunque atto di ordinaria amministrazione e con firma congiunta ogni atto di straordinaria amministrazione occorrente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del D. Lgs. 112/2017 può essere loro riconosciuto, in sede di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale che verrà determinato in misura proporzionale all'attività svolta.

In deroga a quanto sopra stabilito, il potere di perfezionare tutti gli atti e i rapporti giuridici di qualsivoglia valore, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, alla sicurezza sul lavoro e alla normativa a tutela dell'ambiente, nonché il compimento delle relative pratiche amministrative, nei confronti dell'INPS, della competente Unità locale Socio-Sanitaria e degli altri organi della Pubblica Amministrazione competente nelle suddette materie, è riservata in via esclusiva al socio TOIARI GIANANDREA, salvo le norme inderogabili di legge e quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 8

I soci accomandatari non potranno trasferire la propria quota, nè parte di essa, nè a titolo gratuito, nè a titolo oneroso, nè concederla in pegno o comunque in garanzia senza il preventivo consenso scritto degli altri soci.

Le quote dei soci accomandanti possono essere cedute, con effetto verso la società, col consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

Ai soci spetta, in ogni caso, il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di prezzo e condizioni. Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota ne deve dare comunicazione con lettera raccomandata a/r agli altri soci, indicando il prezzo della cessione, il nome della parte acquirente e le altre condizioni di vendita. I soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, devono esprimere l'eventuale dissenso o dichiarare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Si precisa che, in conformità all'art 2 del D.Lgs. 112/2017, il prezzo di cessione verrà determinato sulla base del valo-

re nominale delle quote.

In case di morte di uno dei soci, la società continuerà tra i soci superstiti, i quali saranno tenuti a liquidare agli eredi la quota del socio deceduto, a meno che detti soci superstiti preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi, qualora questi vi acconsentano, il tutto nei limiti prescritti dal D.Lgs. 112/2017.

ART. 9

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, i soci possono essere esclusi per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale quali l'aver assunto obbligazioni in nome e per conto della società senza averne i poteri, l'aver svolto attività di concorrenza sleale nei confronti della società, l'appropriazione degli utili della società, la condotta consistente nell'omissione di ogni collaborazione nella conclusione dell'esercizio sociale. Dinanzi a un provvedimento di diniego di ammissione o a un provvedimento di esclusione l'istante/socio escluso ha facoltà di investire della questione la totalità dei soci.

ART. 10

Ai lavoratori della società non potrà essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previste dai contratti e accordi collettivi applicabili.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro verrà dato conto nel bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa; dei volontari l'impresa sociale deve tenere un apposito registro.

I lavoratori dell'impresa, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno diritti di informazione, consultazione e partecipazione con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordate da gli organi di amministrazione con i loro rappresentanti.

ART. 11

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 su proposta degli amministratori ed approvazione dei soci dovrà essere adottato un regolamento che preveda adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, uten-

ti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Delle forme e modalità di coinvolgimento verrà fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- . partecipazione e condivisione delle finalità dell'impresa sociale inerenti le questioni sopra indicate;
- . organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi, ove necessario;
- . nomina facoltativa di un rappresentante dei lavoratori.

In ogni caso i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti saranno invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci.

In caso di superamento di due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di controllo.

ART. 12

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e si intenderà tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio se almeno tre mesi prima della scadenza come sopra fissata o di quella delle eventuali proroghe non venga data disdetta agli altri soci.

ART. 13

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art 9 D. Lgs. 112/2017, la società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio.

L'organo amministrativo deve inoltre depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito il bilancio sociale.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio i soci accomandatari procederanno alla formazione dell'inventario, sulle risultanze del quale, unitamente alle risultanze della contabilità sociale, formeranno il bilancio di esercizio a norma della legislazione vigente.

I soci accomandanti hanno diritto di avere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni senza che i soci abbiano sollevato eccezioni a mezzo raccomandata a/r o pec, il bilancio si intenderà approvato.

ART. 14

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, la società è sottoposta al controllo di un sindaco avente i requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, e 2399 c.c..

Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs 112/2017.

Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2345-bis del codice civile per due esercizi consecutivi, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal sindaco revisore egli deve essere iscritto nell'apposito Registro.

ART. 15

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società o alla perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto a altro ente del terzo settore operante da almeno tre anni nel campo in cui la società svolge la propria attività principale.

ART. 16

Tutte le modificazioni dei patti sociali, comprese le decisioni di trasformazione e/o di fusione e/o di scissione, devono essere adottate con il consenso di tutti i soci.

ART. 17

Le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci, ovvero tra i soci stessi in merito ai presenti patti sociali saranno devolute alla Camera Arbitrale Veronese Forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, secondo il relativo Regolamento.

ART. 18

Per quanto non previsto, anche in materia tributaria, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme in materia di società in accomandita semplice.".

Art. II - NOMINA DEL SINDACO UNICO

Viene nominato Sindaco Unico, che durerà in carica per tre esercizi e pertanto scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio decorrente dalla data di efficacia del presente atto, il signor:

ROSSI LUIGI, nato a Verona (VR) il 26 agosto 1963, domiciliato a Verona (VR), Lungadige Catena n. 15, Codice Fiscale RSS LGU 63M26 L781R, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 384 A, giusta D.M. del 21 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

**Art. III - ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE, EFFICACIA E
DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto verrà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente per l'iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali.

Al presente atto si applica in via analogica la normativa di cui agli artt. 2498 c.c. e ss. ed in particolare l'art. 2500-novies c.c. che stabilisce che la trasformazione eterogenea abbia effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

In ogni caso le parti stabiliscono che il presente atto non abbia effetto prima dell'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

Agli effetti della pubblicità immobiliare i componenti dichiarano che nel patrimonio della società non sono compresi beni immobili.

Agli effetti della trascrizione al P.R.A., le parti dichiarano che nel patrimonio della società sono compresi i beni mobili registrati di cui all'elenco che, previa espressa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dalle parti, si allega al presente atto alla lettera "A".

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su fogli cinque per facciate diciotto, viene da me letto ai componenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, alle ore quattordici e minuti cinquantacinque, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

F.to: Marco Fidomanzo

" Toiari Gianandrea

" Toiari Federico

" Giacomo Gelmi Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante m.u.i.

quale parte integrante e sostanziale di quest'atto:

MODIFICA DELLA SEDE

I signori FIDOMANZO MARCO, TOAIARI FEDERICO e TOAIARI GIANANDREA quali unici soci della predetta impresa sociale in forma di società in accomandita semplice "IMPRESA SOCIALE HUMANITAS S.A.S. DI TOAIARI GIANANDREA & FIDOMANZO MARCO ETS", convengono di trasferire la sede sociale da Vigasio (VR) Via I Maggio n. 5 a Sommacampagna (VR), Frazione Caselle, Via Dell'Artigianato n. 90.

CONSEQUENTI MODIFICHE DEI PATTI SOCIALI

A questo punto i signori FIDOMANZO MARCO, TOAIARI FEDERICO e TOAIARI GIANANDREA, quali unici soci della predetta società in nome collettivo, in conseguenza del trasferimento della sede sociale convengono di modificare l'art. 2 dei vigenti patti sociali nel seguente nuovo testo:

"ART. 2

La società ha sede in Sommacampagna (VR), attualmente in Frazione Caselle, Via Dell'Artigianato n. 90.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dei patti sociali e potrà essere variato con semplice determinazione degli amministratori, da iscriversi nel Registro delle Imprese."

Fermi i restanti articoli dei patti sociali.

Agli effetti della pubblicità immobiliare i comparenti dichiarano che nel patrimonio della società non sono compresi beni immobili.

Agli effetti della trascrizione al P.R.A., le parti dichiarano che nel patrimonio della società sono compresi i beni mobili registrati di cui all'elenco che, previa espressa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dalle parti, si allega al presente atto alla lettera "A".

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su fogli uno per facciate quattro viene da me letto ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, alle ore undici e minuti venti, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

F.to: Toaiari Gianandrea

" Marco Fidomanzo

" Toaiari Federico

" Giacomo Gelmi Notaio L.S.